

STATUTO

Art. 1 - (Costituzione) - E' costituito tra i proprietari esclusivi degli appezzamenti di terreno e dei fabbricati, nonchè tra i contitolari di cointeressenze negli alpeggi di seguito specificati siti nel territorio delle frazioni di Starleggia, sulla sponda destra del fiume Liro, nel territorio dei Comuni di Campodolcino e Madesimo, un consorzio avente la denominazione:

"CONSORZIO VALLE DI STARLEGGIA".

Il territorio con riguardo al quale si riferisce l'oggetto e lo scopo del Consorzio è così delimitato:

Starleggia, Splughetta, San Sisto e Cà de Luc, e alpeggi denominati Boch, Gusone, Fornat, Cà Togni (o Lorenzaia), Morone Toiana, Zoccana e Baituzzo (Baituscio).

Gli alpeggi a cui ci si riferisce al precedente comma 1 sono invece quelli classificati secondo le risultanze catastali come:

- (Comune di Campodolcino per il) Consorzio Alpe Baituscio
- (Comune di Campodolcino per il) Consorzio Alpe Lorenzaia
- (Comune di Campodolcino per il) Consorzio della frazione di Starleggia
- (Comune di Campodolcino per il) Consorzio delle frazioni di Corti Fraciscio Prestone Starleggia e Tini
- Consorzio Alpe Morone

- Consorzio Alpe Toiana

- Consorzio delle famiglie residenti a Starleggia e Splughetta

- Consorzio delle famiglie residenti nella frazione di Splughetta

- Consorzio famiglie di Starleggia e Splughetta

- Consorzio famiglie Starleggia.

L'assemblea del Consorzio può deliberare nei termini e con le modalità di seguito specificate l'estensione dell'attività consortile anche ad altre zone limitrofe a quelle appena sopraindicate, qualora ne sia ritenuta l'opportunità.

Il Consorzio ha sede in Campodolcino.

Nell'ambito di detto Comune la sede è fissata presso il fabbricato adibito in origine a Scuola della frazione di Starleggia, e potrà essere modificata con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art.2 - (Scopo Consortile) - Il Consorzio ha come scopo principale ed essenziale il miglioramento fondiario delle zone del territorio dei Comuni di Campodolcino e Madesimo sopra specificate al precedente Art. 1 ed in particolare l'attività del Consorzio è rivolta essenzialmente alla esecuzione, manutenzione ed all'esercizio di opere di miglioramento fondiario nelle aree territoriali sopraindicate.

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Al fine di attuare lo scopo consortile nei termini come appena sopra specificati il Consorzio è costituito con la finalità

della realizzazione delle seguenti opere ed in particolare:

a) gestire la rete viaria interna alle aree di competenza del Consorzio ed in particolare gestire il transito sulla pista di collegamento tra la frazione abitata di Starleggia e la località San Sisto;

ripristinare, mediante l'esecuzione delle necessarie opere, i sentieri delle zone sopraindicate ed i ponti inerenti agli stessi con la costruzione, nei punti di maggior pericolo, di tutte le protezioni più idonee, realizzare eventualmente nuovi collegamenti viari ove ritenuto necessario;

eventualmente procedere al rafforzamento della rete viaria interna alle aree di competenza del Consorzio previa deliberazione favorevole degli organi del Consorzio stesso;

b) ricercare ed applicare i mezzi e le metodologie più efficaci per la coltivazione dei fondi ricompresi nelle zone sopraindicate;

c) tutelare in generale la proprietà ed il possesso con riguardo agli immobili di proprietà dei soci adottando all'uopo tutte le misure e le formalità che possono essere attuate nel rispetto delle disposizioni normative in materia;

d) promuovere tutte le iniziative opportune ed utili ai fini di una ripresa dell'agricoltura e della zootecnia, realizzando all'uopo tutte le infrastrutture e gli interventi necessari per garantire uno sviluppo razionale ed economicamente vantaggioso dell'agricoltura locale;

e) promuovere un razionale e regolare sfruttamento dei boschi mediante l'attuazione di tutti i provvedimenti rivolti a migliorare ed incrementare il patrimonio boschivo procedendo altresì ad un razionale rimboschimento di nuove zone del territorio avvalendosi anche, a tal fine, della collaborazione dell'Azienda Regionale Forestale e del Corpo Forestale dello Stato;

f) coordinare il possesso e l'utilizzo dei territori adibiti a pascolo e predisporre tutte le misure e le opere necessarie per l'allontanamento del bestiame dalle abitazioni delle frazioni di Starleggia, Splughetta, Cà de Luc e San Sisto e dalle aree di parcheggio e dagli appezzamenti di terreno coltivati, nel periodo dell'anno che deve essere determinato dall'Assemblea, seppur salvaguardando e favorendo le esigenze della monticazione estiva del bestiame;

g) promuovere l'esercizio di strumenti di acquisto collettivo nonché sviluppare servizi per attività agricole, ricreative, culturali e sportive;

h) favorire la costituzione e lo sviluppo di attività, anche imprenditoriali, di carattere agricolo, artigianale, commerciale e turistico, in termini comunque compatibili con le complessive esigenze del Consorzio;

i) collaborare con gli Enti Locali competenti territorialmente, con riguardo alle aree sopra specificate al precedente Art.1 del presente statuto nell'ambito ed al fine del perse-

guimento degli scopi del Consorzio;

l) promuovere tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse, nonché del patrimonio culturale artistico e architettonico, nelle zone territoriali sopra specificate oggetto dell'attività consortile, prestando all'uopo cura allo sviluppo socio-economico ed alle attività produttive delle zone stesse;

m) disciplinare gli interessi dei proprietari dei fondi siti nelle aree territoriali ove si esplica l'attività consortile mediante l'approvazione di regolamenti particolari di zona nel rispetto dei regolamenti d'Alpe esistenti;

n) sovrintendere, assumendo le opportune decisioni al riguardo l'estrazione mineraria e lo sfruttamento delle acque a scopi idroelettrici, così come lo sfruttamento turistico nelle zone territoriali sopra specificate al precedente Art. 1;

o) in generale provvedere alla gestione delle attività economiche che riguardano lo sfruttamento delle aree di proprietà comune o consortile.

Per il perseguimento degli scopi di cui sopra il Consorzio potrà svolgere tutte le pratiche necessarie per ottenere finanziamenti da enti pubblici e privati ed assumere gli impegni che si rendessero a tal fine necessari, richiedere concessioni per la costruzione di opere e curare le conseguenti costruzioni delle opere stesse; stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e soggetti privati; partecipare ad altri enti

consorzi associazioni con scopo analogo affine o complementare al proprio; compiere in genere tutti gli atti che in qualunque tempo e modo si rendessero vantaggiosi necessari od opportuni al conseguimento degli scopi sopra elencati.

Art.3 - (Durata) - La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Art.4 - (Soci) - Sono soci del presente Consorzio tutti i proprietari di appezzamenti di terreno o di fabbricati ovvero i comproprietari/contitolari degli alpeggi siti nelle zone territoriali innanzi specificate ove si esplica l'attività del Consorzio i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Consorzio medesimo.

Possono divenire soci del Consorzio i proprietari degli appezzamenti di terreno e dei fabbricati ovvero i comproprietari/contitolari degli alpeggi siti nelle aree territoriali sopra specificate al precedente Art. 1 del presente statuto i quali presentino relativa domanda di adesione al Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione al Consorzio deve essere redatta per iscritto su apposito modulo da indirizzare al Consiglio Direttivo che si riserva di valutare, entro il termine di giorni trenta, la validità e l'efficacia dei requisiti per l'ammissione, e quindi delibera eventualmente l'ammissione al Consorzio stesso.

La qualità di socio viene perduta in caso di inadempimento dell'obbligazione di pagamento del contributo annuale.

Art.5 - (Contributo annuale) - E' posta a carico di tutti i soci l'obbligazione del pagamento di un contributo annuale ordinario.

Il relativo importo ed il termine di versamento viene stabilito dall'Assemblea ordinaria annualmente con apposita delibera.

Art.6 - (Dimissioni del socio) - Le dimissioni dei soci devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio Direttivo; le dimissioni medesime acquistano efficacia all'atto dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art.7 - (Norme disciplinari) - L'attività dei soci del Consorzio deve essere ispirata ad una leale e democratica autodisciplina.

Tuttavia i soci che non rispettino le disposizioni previste dal presente statuto o assumano decisioni e iniziative in contrasto con le direttive dell'attività consortile e tali da arrecare pregiudizio all'attività del Consorzio stesso, possono essere sottoposti ad appositi provvedimenti disciplinari disposti, previo delibera in proposito, dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere all'esecuzione dei suddetti provvedimenti disciplinari.

Le sanzioni disciplinari, le modalità di irrogazione delle stesse, la procedura dell'applicazione della sanzione stessa

verranno stabiliti in maniera analitica in apposito Regolamento che verrà approvato dall'Assemblea.

Art.8 - (Organi del Consorzio) - Gli organi del Consorzio sono:

- L'ASSEMBLEA;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL SEGRETARIO.

Art.9 - (Disposizioni generali sull'Assemblea - Convocazione)

- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci che risultino essere regolarmente iscritti nel relativo libro da almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo annuale.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo in proposito oppure a seguito di relativa istanza formulata per iscritto da almeno un quinto dei soci ed indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai soci mediante avviso che deve essere consegnato ai soci e affisso nella bacheca degli avvisi presso il Comune di Campodolcino almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunan-

za.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- a) il giorno e l'ora della convocazione assembleare;
- b) il luogo ove si svolgerà l'adunanza;
- c) l'ordine del giorno.

Nel medesimo avviso di convocazione dell'Assemblea può essere indicato il giorno della eventuale seconda convocazione, nell'ipotesi in cui nella prima adunanza non fosse presente la metà più uno dei soci.

Art. 10 - (Funzioni dell'Assemblea ordinaria) - Le funzioni dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) la determinazione con riguardo alla misura del contributo annuale ordinario che deve essere versato da ciascun socio;
- b) l'approvazione del conto consuntivo annuale;
- c) l'approvazione e le successive modifiche del regolamento interno del Consorzio;
- d) l'approvazione delle iniziative di maggior rilievo che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- e) l'istituzione di un eventuale contributo straordinario a carico dei soci;
- f) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g) l'autorizzazione in favore del Consiglio direttivo per la compravendita di beni mobili e immobili per valori superiori all'importo di euro 15.000,00; il suddetto importo deve inten-

dersi annualmente aggiornato a decorrere dall'1 gennaio 2009 in base al tasso di inflazione comunicato dall'ISTAT.

Art.11 - (Funzioni dell'Assemblea straordinaria) - L'Assemblea straordinaria delibera con riguardo alle modifiche dello Statuto del consorzio nonchè con riguardo alla nomina dei liquidatori.

Art.12 - (Deliberazioni dell'Assemblea) -

Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto.

In caso di assenza o di impedimento è attribuita in favore di ciascun socio la facoltà di delegare la propria partecipazione in assemblea in favore di persona di sua fiducia che deve essere socio del Consorzio, mediante delega scritta, da acquisire agli atti del Consorzio.

Ciascun socio non può rappresentare a sua volta più di un altro socio in Assemblea.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera col voto favorevole della metà più uno dei soci regolarmente iscritti nel Libro Soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci regolarmente iscritti nel Libro Soci.

Art. 13 - (Il Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di undici componenti sino ad un numero massimo di numero tredici componenti, ivi compresi il

Presidente ed il Segretario, eletti dall'Assemblea fra i soci che risultano essere iscritti regolarmente nel libro dei soci da almeno dieci giorni prima della data dell'elezione.

In caso di rinuncia di un componente o di dimissioni durante la carica, viene automaticamente nominato, quale membro del Consiglio Direttivo, il socio che all'ultimo turno elettorale aveva ottenuto il maggior numero di voti pur non essendo stato nominato componente del Consiglio stesso (primo dei non eletti).

Art. 14 - (Componenti il Consiglio Direttivo) - Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno dieci giorni prima della data dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Ogni frazione, località ed alpeggio, già sopra indicati al precedente Art. 1 del presente statuto, presenta una propria lista con almeno due candidati la quale si riferisce essenzialmente al proprio ambito territoriale e deve essere rivolta al perseguimento degli scopi consortili con riferimento alla zona territoriale che rappresenta.

I candidati di ciascuna lista devono essere proprietari almeno di un immobile nella zona territoriale cui si riferisce la lista elettorale nella quale sono iscritti.

Nell'ambito di ciascuna lista, relativa a sua volta a ciascuna delle aree territoriali, già sopra specificate, nelle quali si esplica l'attività del Consorzio, viene eletto il candidato

che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In sede di votazione possono essere espresse al massimo n.2 preferenze.

Le modalità delle operazioni di voto, dell'espletamento della campagna elettorale nonché dello scrutinio elettorale con la conseguente nomina degli eletti, verranno stabiliti in apposito regolamento oggetto di futura approvazione da parte dell'Assemblea.

Una volta terminate le operazioni di scrutinio elettorale, si procede alla proclamazione degli eletti alla carica di componente il Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni salvo dimissioni o revoca.

Art. 15 - (Attribuzioni del Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte all'anno, previa convocazione effettuata dal Presidente, a mezzo di lettera raccomandata anche a mano, ovvero comunicazione via posta elettronica, da trasmettere almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, o, in caso di urgenza, anche a mezzo di semplice comunicazione verbale, purchè trasmessa almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

a) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del Consiglio Direttivo stesso nonché l'assegnazione di incarichi specifici in favore di ciascun componente il Consi-

glio stesso, previo attribuzione di apposita delega in favore del consigliere medesimo;

b) la convocazione dell'Assemblea e la determinazione del relativo ordine del giorno;

c) la predisposizione del conto consuntivo annuale da sottoporre successivamente all'Approvazione dell'Assemblea;

d) l'amministrazione dei beni di proprietà del Consorzio, ivi compresi i fondi liquidi realizzati a mezzo dell'accantonamento dei contributi versati dai singoli soci;

e) l'esecuzione delle iniziative ordinarie e straordinarie dell'attività consortile con la determinazione dell'importo delle spese inerenti le iniziative medesime;

f) la gestione della vendita diretta o per incanto di legna da ardere in favore dei consorziati;

g) la gestione dell'eventuale vendita, sui boschi siti nei territori nei quali viene esplicata l'attività del consorzio di legname d'opera per uso strettamente personale in favore dei soci;

h) la predisposizione del regolamento interno consortile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) la compravendita di beni mobili ed immobili aventi valore inferiore all'importo di euro 15.000,00; il suddetto importo deve intendersi annualmente aggiornato a decorrere dall'1 gennaio 2009 in base al tasso di inflazione comunicato dall'ISTAT.

Art. 16 - (Deliberazioni del Consiglio Direttivo) - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono eseguite per alzata di mano. Le deliberazioni sono viceversa approvate mediante votazione per scrutinio segreto nell'ipotesi di elezioni alle cariche consortili.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, da affiggersi nei punti convenuti e, qualora risultasse necessario, estratto del verbale stesso è trasmesso agli Enti Pubblici interessati ed ai Comuni.

Art. 17 - (Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo) - Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti fra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per tre anni dalla rispettiva data di elezione.

Il Vice Presidente, in caso di dimissioni del Presidente, sostituisce quest'ultimo con attribuzione di tutti i relativi poteri fino alla successiva elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 - (Funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo) - Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio anche di fronte ad ogni Autorità amministrativa e giudiziaria e pure di fronte ai terzi in genere.

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la presidenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, la regolamentazione dello svolgimento delle adunanze e la procla-

mazione dell'esito delle votazioni;

b) la convocazione del Consiglio Direttivo con contestuale determinazione dell'ordine del giorno;

c) la disposizione dei pagamenti e delle riscossioni unitamente al Segretario;

d) la stipulazione di tutti gli atti nell'interesse del Consorzio unitamente al Segretario;

e) il coordinamento di tutte le iniziative promosse nell'ambito degli scopi del Consorzio.

Art. 19 - (Il Segretario) - Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo; oltre alla carica di Componente in Consiglio Amministrativo stesso, sono affidate al Segretario medesimo l'esecuzione degli adempimenti amministrativi ordinari, la tenuta della contabilità, la redazione del conto consuntivo annuale, la stesura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, nonché l'aggiornamento del libro dei soci e la custodia dei documenti del Consorzio.

Art. 20 - (Finanziamenti) - All'assolvimento dei propri scopi il Consorzio provvede mediante le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici;

b) contributi che devono essere versati da parte dei soci;

c) entrate derivate da vendite di beni di proprietà del Consorzio, o di beni dei quali al Consorzio stesso è stato attribuito il possesso od il godimento;

d) rimborsi ed indennizzi versati da terzi per danni causati dagli stessi;

e) contributi da miglorie disposti da privati;

f) proventi da organizzazioni a scopo promozionale;

g) entrate da rimborsi spese per l'interesse del singolo socio;

h) introiti derivanti da manifestazioni popolari organizzate per il raggiungimento dei fini istituzionali;

i) lasciti e donazioni.

Art. 21 - (Esercizio Finanziario) - L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio, e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo annuale costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il conto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione nella quale sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti e lo stato di attuazione degli stessi deve essere presentato all'Assemblea per la relativa approvazione.

Art. 22 - (Diritti e doveri dei consorziati) - Per quanto concerne i diritti ed i doveri dei consorziati e per quanto non disciplinato dal presente statuto, verrà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dalla Assemblea Ordinaria.

Tutte le deliberazioni relative ai diritti e doveri dei consorziati, nonché copia dello statuto e dei regolamenti, verranno esposte presso la sede del Consorzio e rilasciati in copia agli interessati dietro rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo determinerà altri punti di esposizione presso le frazioni, dei deliberati dell'Assemblea riguardanti obblighi e doveri tra Consorzio e i soci, nonché il Regolamento Interno, i regolamenti particolari di zona ed il Regolamento Generale.

Art. 23 - (Regolamento interno) - Per l'esecuzione e l'attuazione del presente Statuto sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 24 - (Scioglimento) - Il consorzio si scioglie nelle seguenti ipotesi e precisamente:

- a) per deliberazione approvata in proposito dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti nel Libro Soci;
- b) per il conseguimento dello scopo del consorzio o per l'impossibilità di conseguire lo scopo medesimo;
- c) per il decorso del termine previsto per la sua durata in caso di assenza di proroga del consorzio stesso.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori con contestuale determinazione delle relative competenze.

Tutti i beni di proprietà del consorzio che risultino essere nella disponibilità dello stesso al termine del procedimento di liquidazione, a seguito del pagamento di tutte le passività a carico del Consorzio, devono essere devoluti a titolo gratuito in favore del Comune di Campodolcino, con vincolo di destinazione in favore di consorzi aventi scopi analoghi e similari ed operanti nelle zone territoriali specificate al precedente art. 1 del presente statuto.

Art 25 - (Clausola compromissoria) - La risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, fra i soci stessi ed il Consorzio nonché fra i soci ed i Liquidatori, deve essere devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti tra le quali sia insorta la controversia procede alla nomina di un arbitro; il Presidente del Collegio viene eletto dagli arbitri già nominati dalle parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Uguualmente al Presidente del Tribunale di Sondrio deve essere richiesta la nomina di quegli arbitri alla quale una o più delle parti fra le quali sia insorta la vertenza non abbia provveduto nei modi e nei termini stabiliti dall'art.810 C.p.c..

Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 26 - (Disposizioni finali) - Le disposizioni del presente Statuto si intendono completate dal Regolamento Interno e dai

Regolamenti Particolari.

Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.